

La nozione di infortunio sul lavoro e il nesso causale tra attività lavorativa e sinistro.  
Infortunio in itinere, durante una trasferta e in smart working:  
casistica giurisprudenziale

**Avv. Emanuela Nespoli**  
**Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci**

**Art. 2 DPR 30 giugno 1965, n. 1124/65  
(Testo unico delle disposizioni per  
l'assicurazione obbligatoria contro  
gli infortuni sul lavoro e le malattie  
professionali)**



L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.



Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

- 1a **LESIONE**
- 1a **CAUSA VIOLENTA**
- 1' **OCCASIONE DI LAVORO**



## La CAUSA VIOLENTA

è un fattore che nell'ambiente di lavoro, con azione **intensa e concentrata nel tempo**.

*«La nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale».* **Cass. civ. Sez. lavoro ord., 13/08/2021, n. 22871**

### **Può derivare da uno sforzo fisico**

*«La causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio»)*  
**Cass. civ. Sez. lavoro sent., 13/03/2017 n. 6451**



## **Può derivare da condizioni di fatica e stress**

*«In tema di infortuni sul lavoro, lo sforzo fisico, al quale possono essere equiparati stress emotivi e ambientali, costituisce la causa violenta, ex art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che determina con azione rapida e intensa la lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al **principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p.**, che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovendosi riconoscere un ruolo di **concausa** anche ad una **minima accelerazione di una pregressa malattia**». (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sussistente l'occasione di lavoro in relazione al decesso del responsabile di uno stabilimento, già affetto da patologia cardiaca, avvenuto a causa di un infarto determinato da stress emotivo, conseguente all'attivazione dell'allarme antincendio dello stabilimento e alla necessità di un suo intervento, e da stress ambientale, riconducibile alla rigida temperatura esistente all'esterno). **Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 23/12/2003, n. 19682***



## L'OCCASIONE DI LAVORO

Non è indispensabile che vi sia un rapporto causale diretto con l'attività lavorativa (può avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro), l'infortunio può dipendere da terzi o da fatti propri del lavoratore, però deve necessariamente sussistere un rapporto di occasionalità tra l'infortunio e il lavoro.

*«Per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. **rischio elettivo**, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (ex plurimis, Cass. n. 2942/2002; di recente, Cass. n. 12779/2012)» Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 13/05/2016, n. 9913*



## L'occasione di lavoro è ravvisabile anche nell'ipotesi di **RISCHIO IMPROPRIO**

E' indennizzabile *l'infortunio* subito dall'assicurato anche nell'ipotesi di *rischio improprio*, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in **una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative**, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto *rischio*, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del *rischio* protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro. (Cass. civ. Sez. Lavoro ord., 17/06/2021, n. 17336)

**Cass. civ. Sez. lavoro sent., 05/11/2021, n. 32257:** la S.C. ha riconosciuto la tutela assicurativa in favore di un muratore, deceduto nel corso di un sopralluogo presso il cantiere di un terzo, in vista dell'affidamento in subappalto di una parte dell'opera a lui commissionata



## Un'ipotesi particolare di interruzione del nesso di occasionalità: il fatto doloso del terzo


*«L'omicidio di una lavoratrice commesso dal partner durante il percorso casa-lavoro non è indennizzabile dall'INAIL. Per le aggressioni subite dal lavoratore durante il tragitto casa-lavoro, il comportamento del terzo costituisce una delle componenti causali dell'infortunio e l'aggressione non fa venire meno l'occasione di lavoro in quanto essa costituisce il fattore causale dell'infortunio reso possibile o comunque agevolato dal fatto che la vittima si trovi a percorrere il tragitto naturale, vale a dire obbligato per raggiungere la sede lavorativa e, come tale, appunto, protetto dalla tutela assicurativa apprestata dall'ordinamento. **Diversamente, la direzione intenzionale dell'atto doloso del terzo verso la vittima predeterminata, come per l'intento omicida del convivente della lavoratrice dettato da ragioni passionali estranee a qualsiasi causa lavorativa, spezza il nesso di occasionalità indispensabile ai fini della tutela, perché lo spostamento per motivi di lavoro rappresenta una mera coincidenza per essere la vittima esposta, di fatto, all'intento criminoso, ovunque si rechi o si trovi».** (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 03/11/2021, n. 31485. Conf. Cass., Sez. Unite, sent. 23/06/2015, n. 17685).*



## L'occasione di lavoro e il rischio elettivo

Con il termine "**rischio elettivo**" si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un **infortunio sul lavoro e che interrompe il nesso causale tra infortunio e attività lavorativa**

*«E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente».* **Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. 08/11/2021 n. 32473**





**Infortunio *in itinere* (Art. 2, c. 3 DPR 30 giugno 1965, n. 1124/65) introdotto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000**

L'assicurazione INAIL **comprende** gli infortuni occorsi alle persone assicurate:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio mensa aziendale.

L'incidente avvenuto all'interno di aree comuni e pertinenze del luogo di lavoro deve essere qualificato come infortunio sul lavoro e non *in itinere*.

L'infortunio *in itinere* deve verificarsi nella pubblica strada o comunque in luoghi non di esclusiva o comune proprietà del lavoratore. (Nota INAIL 12 gennaio 2004)



## **Infortunio *in itinere***

L'assicurazione INAIL **non** opera:

- In caso di **interruzione o deviazione** del tutto indipendenti dal lavoro o, **comunque, non necessitate** (L'interruzione e la deviazione si intendono **necessitate** quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti).  
NB: le soste non necessitate: a) se brevi sono coperte dalla assicurazione; b) se di apprezzabile durata e consistenza sono escluse dalla assicurazione.  
**(Corte Cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 1; Nota INAIL 24 gennaio 2005 n. 5403 bis).**
- Se l'infortunio è direttamente cagionato dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- Se il conducente del veicolo è sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.



## Il normale percorso e le deviazioni

Per **normalità del percorso** si intende di norma il tragitto più breve e diretto che collega i due luoghi.

Quando viene scelto un percorso diverso da quello ordinario per accedere o uscire dal luogo di lavoro, il lavoratore ai fini della indennizzabilità deve provare l'inagibilità o la difficoltà di percorrere la via ordinaria

*Va esclusa la copertura assicurativa di cui all'articolo 12, D.lgs. 38/2000 per l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere la sede di lavoro se egli abbia ingiustificatamente deviato dal normale percorso casa-lavoro. In tal caso non si ravvisa, infatti, il requisito del "normale percorso" di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, richiesto a tal fine dal menzionato articolo 12, da intendersi quale percorso quello più breve, diretto e delimitato entro un ragionevole arco temporale. (Corte di Cassazione, sez. lav., Ord. 05/02/2019, n. 3376).*



## Uso del mezzo privato

In caso di utilizzo del mezzo privato (auto/bicicletta/scooter) l'assicurazione opera purchè l'utilizzo sia **necessario** in quanto:

- Mancano mezzi pubblici (**Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ord. 06/09/2021, n. 24023**)
- Esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore (**Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sent. 7/03/2008, n. 6210**)

*«Non è configurabile un infortunio in itinere risarcibile dall'Inail se il lavoratore deve e può utilizzare il mezzo pubblico di trasporto per il rientro a casa e l'uso della propria autovettura rappresenti una maggiore comodità non giustificata da necessità collegate all'attività lavorativa».* **Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sent. 08/07/2016, n. 14028**



## **Ipotesi di infortunio *in itinere* considerate dalla giurisprudenza**



Infortunio occorso durante il rientro al lavoro del lavoratore da un permesso per motivi personali (**Cass. civ. Sez. lavoro, ord. 08/09/2020, n. 18659**)



Incidente stradale occorso al lavoratore dirigente delle RSU in permesso sindacale retribuito, lungo il percorso necessario per partecipare a una riunione promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede e avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa (**Cass. Civ. Sez. lavoro sent. 7 giugno 2016 n. 13882**)



Infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro (**Cass. civ. Sez. lavoro sent., 16/07/2007, n. 15777**)



## Ipotesi di infortunio *in itinere* considerate dalla giurisprudenza



Infortunio che si è verificato in un percorso diverso da quello di normale spostamento del lavoratore dall'abitazione al luogo di lavoro e in un orario non collegabile alla prestazione lavorativa (**Cass. Civ. Sez. lavoro, sent. 13/01/2014 n. 475**)



Lesioni riportate in seguito ad una aggressione avvenuta al fine di uno scippo, nel tragitto abitazione – lavoro (**Cass. Civ. Sez. Lavoro sent 10/07/2012 n. 11545/2012**)



Ipotesi di infarto occorso al lavoratore durante un viaggio di lavoro, in una situazione di forte stress lavorativo, determinatasi a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo che lo ha costretto ad una lunga attesa in aeroporto e a un successivo viaggio in treno, con conseguente riduzione delle pause di riposo fisiologico) (**Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 22/02/2022, n. 5814** )



## **Infortunio in missione o trasferta** **Circ. INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013**

L'Inail ha chiarito che gli infortuni occorsi in missione o trasferta si considerano avvenuti in **occasione di lavoro** e non *in itinere*.

*«La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro».*

Si tratta in particolare di:

- eventi avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo della prestazione e viceversa
- eventi occorsi durante il tragitto dall'albergo al luogo di svolgimento della missione;
- eventi occorsi al lavoratore nella stanza d'albergo in cui egli temporaneamente dimora a causa della missione o trasferta



## **Infortunio in missione o trasferta** **Circ. INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013**

Le uniche **due cause di esclusione** della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:

- a) nel caso in cui l'evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
- b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione.





## Infortunio e smart working



### Art. 23 della l. n. 81/2017

«c. 2 Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa **all'esterno** dei locali aziendali.

c. 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi **durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto** per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, **quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.»**



## **Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017**

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso **sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.**

Il lavoratore agile è tutelato anche per rischi connessi ad attività prodromiche e/o accessorie, **purché strumentali allo svolgimento dell'attività lavorativa.**

Sono normalmente **esclusi**, così come previsto per gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro, gli infortuni causati da un comportamento volontario ed anormale del lavoratore (limite del c.d. rischio elettivo).



# **INFORMATIVA INAIL SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017**

Indicazioni per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile

- In ambienti outdoor;
- In ambienti indoor privati;
- Utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro;
- Indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici;
- Informativa relativa al rischio incendi per il lavoro agile.

## **Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor**

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come *tablet* e *smartphone* o similari all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.

Si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteorologiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso.

## **Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati**

### **Alcune raccomandazioni generali per i locali:**

- “le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti»;

### **Alcune indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:**

- “si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante».

### **Altri aspetti da verificare riguardano l'aerazione naturale ed artificiale:**

- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa”.
- “è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica»